 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio e dei criteri ed indirizzi per la determinazione degli orari del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 1 di 5

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Provincia di UDINE


**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI
ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO E DEI CRITERI ED
INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN FORMA
ITINERANTE**

Approvato con deliberazioni consiliari

n. 94 del 01.10.1999

n. 118 del 30.12.1999

n. 03 del 30.04.2002

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio e dei criteri ed indirizzi per la determinazione degli orari del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 2 di 5

**ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane o industriali operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare l'orario di apertura al pubblico determinato nel presente Regolamento e negli atti di esecuzione. Devono osservare le norme del presente Regolamento e dei relativi provvedimenti di esecuzione anche le attività temporanee.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento e dei relativi provvedimenti di esecuzione:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli esercizi commerciali interni a quelli ricettivi di cui alla legge regionale n. 17/1997;
 - c) le rivendite dei giornali;
 - c-bis) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente mobili ed articoli di arredamento;
 - c-ter) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente libri;
 - d) gli impianti stradali di distribuzione di carburante;
 - e) le imprese artigiane non rientranti nel comma 1, qualora esercitano l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.
 - e-bis) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.
3. Per la determinazione del carattere prevalente delle attività indicate alle lettere d-bis) e d-ter) del comma 2 del presente articolo, si applica l'art.8 del presente Regolamento.

**ART. 2
COMPETENZE**


1. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato nel presente Regolamento e , nell'ambito delle determinazioni in esso contenute, all'adozione degli atti derogatori.

**ART. 3
DISCIPLINA DELL'ORARIO**

1. Nel rispetto delle determinazioni del presente Regolamento, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.
2. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.
3. L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero di cui al comma precedente, è stabilita in dieci ore.
4. Gli operatori commerciali possono chiudere il proprio esercizio per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, ferie annuali, malattia, lutto.
5. Al fine di rivitalizzare il centro storico ed urbano, il Sindaco, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, può disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno la settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitré.

**ART. 4
CHIUSURE OBBLIGATORIE**


1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, nonché la chiusura infrasettimanale obbligatoria, di mezza giornata, stabilita come segue:
 - a) settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio e dei criteri ed indirizzi per la determinazione degli orari del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 3 di 5

- b) settore non alimentare: lunedì mattina.
2. Sulla base degli esistenti usi di piazza e in forza delle competenze generali di coordinamento degli orari di cui all'art.50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Sindaco, secondo il disposto di cui all'art.2 del presente regolamento, può fissare la chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata in altre giornate rispetto a quanto disposto nel comma 1.
 3. Ai sensi dell'art.3, comma 6 del presente Regolamento, l'operatore comunica all'Amministrazione comunale la scelta effettuata, che resta valida per sei mesi.
Allo scadere di ogni semestre, in assenza di diversa e preventiva comunicazione, la scelta già effettuata dall'operatore s'intende tacitamente prorogata per il semestre successivo.
 4. Nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui al precedente comma, devono essere osservate le seguenti mezze giornate di chiusura obbligatoria:
 - a) settore merceologico alimentare: lunedì pomeriggio;
 - b) settore merceologico non alimentare: lunedì mattina.
 5. L'apertura di mezza giornata comporta l'apertura massima di sei ore.
 6. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo delle giornate di chiusura obbligatoria di cui al presente articolo.

**ART. 5
DEROGHE ALLA CHIUSURA OBBLIGATORIA INFRASETTIMANALE DI MEZZA
GIORNATA
ED ALLA CHIUSURA TOTALE DOMENICALE E FESTIVA**

1. Qualora una festività coincida con la giornata in cui è stabilita, ai sensi dell'articolo precedente, la chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata, è data facoltà all'esercente di derogare a tale obbligo con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, è consentita all'esercente la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale obbligatoria stabilita nell'articolo 4 del presente Regolamento, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
3. La vendita di fiori e piante può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali, compresi i giorni 25 e 26 dicembre. In tal caso, la fascia antimeridiana di apertura è compresa tra le ore 05.00 e le ore 14.00, con obbligo di osservare il disposto di cui all'art.25, comma 6 della legge regionale n.8/99 (apertura massima consentita di sei ore).
4. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio, anche se non munite dell'autorizzazione alla somministrazione di cui alla legge n. 287/1991, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.4 del presente Regolamento, relativamente alla chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fermo restando il rispetto della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, e dall'obbligo della chiusura nelle giornate del 25 e 26 dicembre.
5. Limitatamente agli esercizi del settore alimentare, nel caso di più festività consecutive, è consentita agli esercenti l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
In tal caso, la fascia antimeridiana di apertura in deroga è compresa tra le ore 05.00 e le ore 14.00, con obbligo di osservare il disposto di cui all'art.25, comma 6 della legge regionale n.8/99 (apertura massima consentita di sei ore).
6. E' consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.
7. Il Comune, sentiti gli organismi di cui all'art.25, comma 1, della legge regionale n. 8/99, determina le date e, ove è possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale o festiva, per un numero massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze o fiere locali, ferme restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre e la deroga all'obbligo della chiusura settimanale di mezza giornata, sempre nel mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio e dei criteri ed indirizzi per la determinazione degli orari del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 4 di 5

8. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla determinazione di cui al comma precedente, sarà l'esercente a scegliere le otto domeniche o festività di deroga all'obbligo di chiusura, effettuando opportuna comunicazione preventiva ai fini della vigilanza. La comunicazione dovrà indicare la/le giornata/te di apertura e l'orario
9. La deroga di cui i precedenti commi 7 e 8 non riguarda il nastro orario di cui all'art.3, comma 2 del presente Regolamento, che dovrà essere in ogni caso rispettato.

ART. 6 ESPOSIZIONE DELL'ORARIO

1. Gli esercenti sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

ART. 7 ORARIO NOTTURNO

1. Sentiti gli organismi indicati nel comma 1 dell'art.25 della legge regionale n. 8/99, qualora ricorrano esigenze particolari dell'utenza ed in base alle peculiari caratteristiche del territorio, il Comune può autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi classificati come esercizi di vicinato con la tabella speciale di cui all'art.3, comma 3 della L.R. n. 8/99, se istituita.
2. Gli operatori di cui al presente articolo possono altresì svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività, nel senso che non è ammessa alcuna interruzione dell'orario di apertura.
3. Per orario notturno s'intende quello compreso fra le ore ventidue e le ore cinque.


ART. 8 ATTIVITA' MISTE

1. Le attività miste sono tenute all'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalente esercitata, quale accertata dal Comune; in ogni caso è vietato un orario differenziato. La prevalenza è accertata, in particolare, sulla base della superficie di vendita e del volume d'affari.
2. L'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalentemente presuppone che tutte le attività esercitate in maniera mista siano assoggettate specificatamente, ex lege, ad un determinato orario.

ART. 9 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. La sospensione, da parte degli operatori commerciali, dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e grandi strutture, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, deve essere comunicata al Comune, mediante presentazione di apposita lettera scritta, almeno dieci giorni prima della data d'inizio della sospensione medesima.
2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, l'operatore commerciale può chiedere preventivamente al Comune l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

ART. 10 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio e dei criteri ed indirizzi per la determinazione degli orari del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante	Rev. 00 del 30.04.2002 pag. 5 di 5
--	---	--

1. Ai sensi dell'art.8 della legge regionale 4 giugno 1999, n.14, sono determinati i seguenti criteri e indirizzi per la disciplina del commercio su aree pubbliche da chiunque esercitato in forma itinerante:
 - a) la fascia oraria entro la quale può essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sul territorio del Comune di Pradamano, deve essere compresa tra le ore sei alle ore ventiquattro;
 - b) il Sindaco, con ordinanza, nel rispetto dei criteri ed indirizzi indicati nel presente articolo, stabilisce gli orari per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Stabilisce, altresì, eventuali modifiche temporanee, deroghe, nonché temporanee limitazioni d'orario in caso di comprovate esigenze.
2. Per commercio su aree pubbliche s'intende quello esercitato nelle aree definite nell'art.1, comma 2, lett. b) della Legge Regionale n.14/99.

ART. 11 SANZIONI

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1.
2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei relativi atti d'esecuzione, si applica l'art.37, commi 6, 9, 10 della L.R. n. 8/99.
3. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate dalla Legge o da Regolamento, è punita, con una sanzione amministrativa da L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,46).